COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

39.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SALVATORE**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 653

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760) 653

PRESIDENTE . . 653, 655, 656, 658, 659, 662, 663 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 675 677, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 686

BELARDI MERLO 686

BONALUMI, *Relatore* 655, 662, 663 669, 670, 675, 677, 679 680, 681, 682, 685, 686

CRISTOFORI 686

FERRARI MARTE 666, 667, 668, 669 670, 677, 679, 680, 689

ICHINO 655, 666, 667, 671, 675 676, 679, 682, 683, 686

MANCINI VINCENZO 682

MAROLI 668

NAPOLETANO 670, 682, 685

PICCINELLI 675, 679, 683

PINTO 656, 662, 667, 668

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 655 656, 658, 659, 662, 667, 668, 669, 670, 671 672, 675, 677, 679, 680, 682, 683, 685, 686

La seduta comincia alle 9,50.

RAMELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, comunico che i deputati Leone, Napolitano, Pochetti e Lodi sono rispettivamente sostituiti dai deputati Zambon, Curcio, Binelli e Manfredini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro ».

Riprendiamo i nostri lavori passando all'esame dell'articolo 18. Ne do lettura:

ART. 18.

La commissione circoscrizionale, anche sulla base dei compiti attribuiti dal pre-

cedente articolo 17, propone nuovi criteri:

1) per la formazione e l'aggiornamento periodico delle graduatorie di precedenza per l'avviamento al lavoro;

2) per l'unificazione di liste distinte o speciali di avviamento al lavoro, compreso il collocamento agricolo;

3) in materia di richiesta numerica e nominativa dei lavoratori, nonché di avviamento a rapporti di lavoro a orario ridotto o a tempo determinato.

Anche sulla base delle proposte formulate ai sensi del presente articolo, con decreti del ministro del lavoro e della previdenza sociale, in aderenza al parere della commissione centrale per l'impiego potranno essere adottati nuovi criteri nelle materie suddette nell'ambito delle circoscrizioni di cui all'articolo 16.

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 18.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Proposte per nuovi criteri di gestione del collocamento*).

Le agenzie per la promozione dell'occupazione operanti presso le strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono proporre nuovi criteri:

a) per la formazione e l'aggiornamento periodico delle graduatorie di precedenza per l'avviamento al lavoro;

b) per l'unificazione di liste distinte o speciali di avviamento al lavoro, compreso il collocamento agricolo;

c) in materia di richiesta numerica e nominativa dei lavoratori nonché di avviamento a rapporti di lavoro ad orario ridotto o a tempo determinato.

Le proposte formulate ai sensi del comma precedente, previo parere della Commissione regionale per l'impiego, sono sottoposte all'esame della commissione centrale per l'impiego per l'eventuale adozione, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, dei necessari provvedimenti.

Il Governo ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 18:

Sostituire la prima parte del primo comma con la seguente:

« Le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono proporre nuovi criteri: ».

Al secondo comma sopprimere le parole: previo parere della commissione regionale per l'impiego ».

Gli onorevoli Ichino, Francese, Belardi, Furia, Rosolen e Zoppetti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

La commissione regionale per l'impiego della regione nell'ambito della quale deve svolgersi l'esperimento pilota di cui all'articolo 16 individua con delibera motivata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le amministrazioni comunali della zona interessata all'esperimento, la categoria o le categorie di lavoratori disoccupati o comunque in cerca di lavoro, per il cui avviamento al lavoro dovranno sperimentarsi i nuovi metodi. Tali categorie possono essere individuate secondo criteri intesi a promuovere l'occupazione giovanile e femminile.

I lavoratori appartenenti alla categoria od alle categorie individuate a norma del comma precedente, che siano iscritti alle liste di collocamento ordinario o di mobilità nelle circoscrizioni nelle quali si

svolge l'esperimento pilota, sono iscritti d'ufficio in una apposita lista tenuta dall'ufficio di cui all'articolo 17.

I lavoratori di cui al comma precedente possono essere assunti per il tramite dell'ufficio presso il quale sono iscritti; il nulla-osta per l'assunzione deve essere comunque rilasciato dalla sezione circoscrizionale a norma dell'articolo 7.

Con la delibera di cui al primo comma o con delibere successive la commissione regionale per l'impiego può determinare percentuali minime di assunzioni riservate alle categorie individuate a norma del primo comma. Tali percentuali possono essere differenziate in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze occupazionali dei diversi settori produttivi. Le imprese operanti nelle circoscrizioni nelle quali si svolge l'esperimento pilota sono tenute a riservare una percentuale delle proprie assunzioni, non inferiore a quella determinata dalla commissione regionale per l'impiego, ai lavoratori appartenenti alle dette categorie.

Gli onorevoli Raffaelli Mario, Cresco, Ferrari Marte e Salvatore hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

Hanno facoltà di registrarsi presso la agenzia del lavoro quei lavoratori che rientrino in aliquote della categoria o delle categorie individuate, anche in base al sesso o all'età, dalla commissione regionale per l'impiego, sentita l'agenzia del lavoro, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le amministrazioni comunali della zona interessata all'esperimento che chiedano di essere consultate.

Le predette aliquote dei lavoratori devono essere individuate secondo la posizione di graduatoria nelle liste di collocamento.

La registrazione presso l'agenzia del lavoro non implica la cancellazione dalle liste di collocamento e la esclusione dall'avviamento per via ordinaria.

La registrazione potrà costituire giustificato motivo di rifiuto dell'occasione di lavoro offerta per le vie ordinarie quando tale rifiuto venga autorizzato dalla agenzia.

I lavoratori registrati possono accettare occasioni di lavoro che l'agenzia ad essi procuri senza vincoli di graduatoria, e possono essere impiegati, con il loro consenso, in lavori di pubblica utilità.

Il lavoratore che sia stato collocato dall'agenzia potrà ad essa nuovamente rivolgersi per la ricerca di una nuova occupazione.

Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento interamente soppressivo presentato dagli onorevoli Sospiri e Abbatangelo ?

BONALUMI, *Relatore*. Contrario, signor presidente.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Qual è il parere del relatore sui subemendamenti presentati dal Governo al suo emendamento interamente sostitutivo ?

BONALUMI, *Relatore*. Favorevole.

ICHINO. Desidero parlare per dichiarazione di voto su questi due subemendamenti e sull'emendamento Bonalumi. Il gruppo comunista voterà a favore dei subemendamenti presentati dal Governo perché questi raccolgono, tra l'altro, anche una richiesta da tempo presentata dal gruppo comunista stesso per chiarire che non esistono dualità di soggetti tra commissione regionale per l'impiego e « agen-

zie » sperimentali. Si tratta di un unico organo amministrativo nel quale il potere decisionale, di proposta politica, spetta all'organo direttivo collegiale, mentre la agenzia ha il carattere di strumento operativo e tecnico alle dipendenze dell'organo direttivo collegiale. Il subemendamento presentato dal Governo al primo comma si muove in questa direzione e quindi è da noi approvato.

Il testo interamente sostitutivo dell'onorevole Bonalumi, in gran parte simile al testo originario dell'articolo 18, lascia sussistere tutte le perplessità che già ieri avevamo espresso riguardo alla concezione della sperimentazione, all'indeterminatezza dei contenuti della sperimentazione e del campo nel quale questa è destinata ad operare. L'indeterminatezza degli obiettivi e dei princìpi ai quali la sperimentazione deve ispirarsi costituisce a nostro avviso un elemento negativo che può determinare anche abusi in questo campo; perciò nella votazione dell'emendamento sostitutivo nel suo complesso noi ci asterremo, così come abbiamo fatto per gli articoli precedenti e faremo per i successivi articoli del titolo II. Desidero ricordare, tra l'altro, come quello della sperimentazione sia un principio importante sul quale abbiamo sempre manifestato il nostro consenso, ma la straordinarietà dei problemi che si determinano nelle aree terremotate, e che hanno dato luogo al decreto-legge per le aree terremotate, non determina necessariamente le stesse esigenze normative che possono determinarsi per la sperimentazione; questa, anzi, deve avvenire in zone nelle quali non vi siano situazioni di emergenza, dove c'è un mercato del lavoro sano ed equilibrato.

Non si vede dunque perché il testo del titolo secondo del disegno di legge al nostro esame debba necessariamente coincidere con quello del decreto-legge per le zone terremotate. Per questi motivi il gruppo comunista si asterrà dal voto sull'articolo 18 e sull'articolo 19.

PINTO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del Governo al primo comma dell'emendamento Bonalumi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo al secondo comma dell'emendamento Bonalumi.

(*È approvato*).

Qual è il parere del Governo sul complesso dell'emendamento sostitutivo Bonalumi ?

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo Bonalumi dell'articolo 18 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Gli altri emendamenti all'articolo 18 risultano pertanto preclusi.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, la sezione circoscrizionale può avvalersi anche di personale fornito di particolare preparazione tecnica, in relazione alle funzioni attribuite alla commissione e alla sezione stessa, in servizio presso amministrazioni statali, enti pubblici anche economici ed enti territoriali, da comandare, nel numero massimo di 15 unità, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le amministrazioni interessate. Gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni ed enti di appartenenza.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

(*Esame dei risultati degli esperimenti pilota*).

La segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego:

a) promuove la circolazione di notizie e lo scambio di esperienze tra i diversi uffici speciali;

b) sottopone alla commissione centrale per l'impiego relazioni annuali sull'andamento della sperimentazione;

c) presenta, al termine del periodo di cui all'articolo 16, terzo comma, alla predetta commissione una relazione conclusiva.

In aderenza al parere espresso dalla commissione centrale per l'impiego, il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base della relazione conclusiva, può prorogare di un anno gli esperimenti.

Le agenzie presentano alla commissione regionale per l'impiego una relazione trimestrale sull'attività svolta e sulle iniziative in corso.

Gli onorevoli Salvatore, Ferrari Marte, Cresco e Raffaelli Mario hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

La commissione regionale per l'impiego, su proposta dell'agenzia del lavoro, può deliberare l'adozione dei nuovi criteri di cui al n. 3 dell'articolo 17.

Questi potranno essere resi esecutivi, negli ambiti in cui si effettua la sperimentazione, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato in aderenza al parere della commissione centrale per l'impiego.

La commissione regionale per l'impiego, sentita l'agenzia del lavoro, può, con riferimento agli aspetti attinenti alla politica del mercato del lavoro, esprimere pareri sulle richieste di finanziamento avanzate dalle imprese.

Gli onorevoli Ichino, Francese, Belardi, Furia, Rosolen e Zoppetti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

L'ufficio di cui all'articolo 17 sperimenta, senza vincoli di procedura, ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui al primo comma dell'articolo 18, in particolare mediante:

a) l'offerta ai singoli lavoratori di un servizio di orientamento e di informazione sul mercato del lavoro nella zona e gli sbocchi occupazionali che esso può offrire, nonché sulle possibilità di formazione o riqualificazione professionale offerte dai servizi regionali o da enti convenzionati con la regione;

b) lo studio intensivo degli ostacoli soggettivi ed oggettivi all'avviamento dei singoli lavoratori;

c) lo studio intensivo delle difficoltà incontrate dalle singole imprese nel reperimento di manodopera;

d) la predisposizione e l'utilizzazione di ogni strumento che possa favorire l'informazione dei lavoratori o dei datori di lavoro sulle domande e offerte di lavoro nella zona, ivi compresi organi di stampa, trasmissioni radio-televisive, e affissione di comunicazioni in appositi locali aperti al pubblico;

e) la proposta ai competenti organi regionali di opportune iniziative di formazione o riqualificazione professionale.

Quando un lavoratore rifiuti senza giustificato motivo un'offerta di lavoro, l'ufficio ne informa la commissione circoscrizionale competente per territorio, la quale provvede a norma dell'articolo 11, sesto comma, ovvero dell'articolo 26, terzo e quarto comma.

La commissione regionale per l'impiego può impartire all'ufficio « direttive » alle quali questo è tenuto a conformarsi nello svolgimento della sua attività.

L'ufficio è tenuto a comunicare trimestralmente alla commissione regionale per l'impiego una relazione analitica sull'attività svolta, e sui programmi di sviluppo dell'attività stessa.

Qual è il parere del Governo su questi emendamenti ?

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Favorevole a quello del relatore, contrario agli altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, onorevole Bonalumi, interamente sostitutivo dell'articolo 19.

(*È approvato*).

Gli altri emendamenti risultano pertanto preclusi.

Do lettura del successivo articolo:

ART. 20.

Gli esperimenti pilota hanno durata di dodici mesi a partire dalla data del decreto di cui all'articolo 16, secondo comma. La commissione circoscrizionale, al termine di tale periodo, presenta apposita relazione sui risultati dell'esperimento al ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la sottopone all'esame della commissione centrale per l'impiego.

Sulla base della relazione di cui al comma precedente, il ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare di ulteriori sei mesi l'effettuazione dell'esperimento, in aderenza al parere espresso in proposito dalla commissione centrale per l'impiego.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 20.

Gli onorevoli Ichino, Francese, Belardi, Furia, Rosolen e Zoppetti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 20, con il seguente:

« Gli esperimenti pilota hanno durata di diciotto mesi dalla data del decreto di cui all'articolo 17. La commissione regionale, al termine di tale periodo, presenta una relazione sui risultati dell'esperimento al ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale la sottopone all'esame della commissione centrale per l'impiego ».

Gli onorevoli Ferrari Marte, Salvatore, Cresco e Raffaelli Mario hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20.

L'agenzia del lavoro svolge la sua azione negli ambiti territoriali determinati ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, attraverso uffici regionali che operano in conformità al programma di politica attiva del lavoro approvato dalla commissione regionale per l'impiego ed in base alle direttive eventualmente da questa formulate per la sperimentazione.

L'agenzia del lavoro presenta alla commissione regionale per l'impiego una relazione trimestrale sull'attività svolta e sulle iniziative in corso. Essa inoltre può essere chiamata a rendere conto del suo operato ogni qual volta la predetta commissione lo richieda.

L'agenzia del lavoro presenta annualmente alla commissione nazionale per l'impiego una relazione sulla attività svolta nelle regioni interessate dalla sperimentazione.

Al termine del periodo di cui all'articolo 16, ultimo comma, l'agenzia presenta alla predetta commissione una relazione conclusiva, e, sulla base delle esperienze acquisite, formula proposte relative ad un provvedimento organico di riforma della materia oggetto di sperimentazione.

In aderenza al parere espresso dalla commissione centrale per l'impiego, il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base della relazione conclusiva, può prorogare l'esperimento.

La direzione dell'agenzia del lavoro è composta da un direttore e quattro membri scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza manageriale dei problemi del mercato del lavoro.

Essi vengono nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego con decreto che determinerà anche il trattamento che verrà ad essi corrisposto.

La direzione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione della spesa, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

I relativi regolamenti sono approvati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego.

Il direttore dell'agenzia può assumere con contratto a termine di diritto privato, personale specializzato o che comunque abbia acquisito esperienze direttive specifiche in materia del mercato del lavoro.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale può chiamare a prestare la propria opera per l'agenzia, su designazione del direttore dell'agenzia, personale in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o altre amministrazioni statali, enti pubblici ed enti territoriali, che sia fornito di particolare preparazione tecnica, in relazione alle funzioni attribuite all'agenzia; gli oneri relativi al trattamento economico di detto personale, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con l'attività che essa è chiamata ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza.

Le spese per il funzionamento dell'agenzia trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare è fissato annualmente con la legge finanziaria, e che confluirà nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Per il primo anno di funzionamento in tale capitolo vengono stanziati 5 miliardi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

La direzione dell'agenzia può predisporre progetti per l'accesso ai fondi comunitari, anche avvalendosi del fondo di rotazione di cui all'articolo 25 e della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Essa può inoltre ricevere finanziamenti per specifici progetti da parte delle regioni o di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli enti pubblici.

L'agenzia è autonoma nella spesa dei propri fondi, di cui presenta rendiconto annuale al ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'emendamento soppressivo presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20, di cui l'onorevole Bonalumi ha proposto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 20 si intende pertanto soppresso.

A seguito di questa votazione tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 20 risultano preclusi.

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO III

NUOVE NORME SULLE PROCEDURE PER LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI

ART. 21.

Nei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, le imprese industriali che dichiarino di avere personale in esuberanza rispetto ai fabbisogni di manodopera sono tenute, in sede di esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, a dare comunicazione preventiva di detta esuberanza alle rappresentanze sindacali aziendali nonché, per il tramite dell'associazione sindacale in quanto vi aderisca o le conferisca un mandato, alle rispettive associazioni territoriali dei lavoratori, indicando il numero, la qualifica e la fascia professionale dei lavoratori interessati.

A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, entro 7 giorni dalla data della comunicazione, allo scopo di esaminare le cause di detta esuberanza sulla base delle informazioni fornite dall'impresa e di verificare eventuali possibilità di un diverso utilizzo dei lavoratori dichiarati esuberanti.

La procedura di cui al comma precedente deve essere esaurita entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'impresa; dell'esito di tale procedura deve essere data immediata comunicazione alla commissione regionale per l'impiego.

La commissione regionale convoca le parti per acquisirne gli eventuali accordi e comunque le valutazioni e fornire alle stesse dati e riferimenti sulla situazione del mercato di lavoro o sulle eventuali prospettive di reimpiego dei lavoratori interessati, considerate anche le loro caratteristiche qualitative. In tale sede, ove necessario, potrà esperirsi un tentativo di conciliazione. Tale fase della procedura dovrà comunque esaurirsi entro 30 giorni dalla seconda comunicazione di cui al comma precedente.

Le imprese industriali, per le quali, esaurite le procedure di cui ai commi precedenti, sia stata accertata dal CIPI, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono tenute a dare comunicazione alle commissioni regionali per l'impiego dei nominativi dei lavoratori esuberanti, individuati secondo i criteri eventualmente in precedenza concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, suddivisi per qualifica e fascia professionale, indicando, inoltre, le altre mansioni eventualmente svolte in precedenza, l'anzianità di permanenza presso l'impresa, l'età ed il carico familiare e la località di residenza. Qualora non siano stati concordati in sede sindacale i criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, l'imprenditore deve attenersi ai criteri di cui all'ultimo comma dell'articolo 41 della presente legge. In ogni caso i criteri di scelta devono garantire il rispetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti delle imprese industriali che comunichino situazioni di esuberanza di personale in sede di richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende vi abbiano rinunziato.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

TITOLO III

NUOVE NORME SULLE PROCEDURE PER LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI

ART. 21.

(*Procedura per l'accertamento dell'eccedenza di manodopera in sede aziendale*).

Nei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, le imprese industriali che dichiarino di avere personale in esuberanza rispetto ai fabbisogni di manodopera sono tenute, in sede di esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, a dare comunicazione preventiva di detta esuberanza alle rappresentanze sindacali aziendali nonché, per il tramite dell'associazione sindacale in quanto vi aderisca o le conferisca un mandato, alle rispettive associazioni territoriali dei lavoratori.

A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa, ad un esame congiunto tra le parti, entro sette giorni dalla data della comunicazione, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di manodopera, il loro eventuale carattere di temporaneità, le eventuali possibilità di utilizzazione diversa di tale eccedenza nell'ambito della stessa impresa.

La procedura di cui al comma precedente deve essere esaurita entro trenta giorni dalla data di comunicazione della impresa; dell'esito di tale procedura deve essere data immediata comunicazione alla commissione regionale per l'impiego.

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, ottavo rigo, sostituire le parole: « vi aderisca o conferisca un mandato » *con le altre*: « vi aderiscano o le conferiscano mandato ».

Gli onorevoli Rosolen, Belardi, Zoppetti e Francese hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: « indicando il numero, la qualifica e la fascia professionale dei lavoratori interessati ».

Gli onorevoli Belardi, Rosolen, Francese, Ichino, Torri e Di Corato hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« L'impresa è tenuta a comunicare alle organizzazioni sindacali tutte le informazioni necessarie ai fini dell'esame congiunto e della contrattazione di cui al comma precedente ».

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, secondo rigo, dopo la parola: « precedenti », *aggiungere le altre*: « e comunque decorsi i termini ivi indicati ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

« Sono nulli i collocamenti in mobilità effettuati in violazione dei criteri di individuazione di cui al comma che precede ».

Gli onorevoli Francese e Ichino hanno presentato il seguente emendamento:

Inserire la rubrica: « Procedura per l'accertamento dell'eccedenza di manodopera in sede aziendale ».

Gli onorevoli Ichino, Rosolen, Francese, Belardi, Ramella e Zoppetti hanno presentato il seguente subemendamento:

Sostituire il secondo comma dell'emendamento Bonalumi, interamente sostitutivo dell'articolo 21, con il seguente:

« A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o delle rispettive associa-

zioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, entro sette giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, allo scopo di accertare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di manodopera, il loro eventuale carattere di temporaneità, le eventuali possibilità di utilizzazione diversa dell'eccedenza di manodopera nell'ambito della stessa impresa. Quando, in seguito all'esame congiunto, l'impresa mantenga la propria dichiarazione di eccedenza di manodopera, devono essere discussi i criteri di formazione della lista dei lavoratori da collocare in mobilità, ed i tempi, i modi e i contenuti delle verifiche periodiche che dovranno essere esperite tra le parti nel corso della procedura di mobilità. Dell'eventuale accordo tra le parti su alcune o tutte le materie indicate viene redatto verbale a cura delle parti ».

Qual è il parere del relatore e del Governo su questo subemendamento ?

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PINTO. Dichiaro che voterò a favore del subemendamento Ichino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ichino, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Bonalumi, interamente sostitutivo dell'articolo 21, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Si intendono pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 21.

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 21-*bis*.

(*Procedura per l'accertamento dell'eccedenza di manodopera in sede amministrativa regionale e centrale*).

La commissione regionale per l'impiego, in seguito alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al secondo comma dell'articolo precedente, e delle prospettive di reimpiego dell'eccedenza di manodopera eventualmente accertata, alla luce dei dati consuntivi e previsionali sul mercato del lavoro regionale, di cui la commissione dispone. In tale sede, ove necessario, può esperirsi un tentativo di conciliazione. Tale fase della procedura deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Al termine della procedura di cui al comma precedente la commissione regionale per l'impiego trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne curerà, con le eventuali proprie osservazioni, la trasmissione al CIPI, una relazione sullo svolgimento della procedura stessa e sui risultati che ne sono emersi; nella relazione la commissione esprime il proprio giudizio sulle dimensioni e le prospettive di soluzione della crisi aziendale che ha dato origine alla procedura, e sulla possibilità di assorbimento dei lavoratori eventualmente dichiarati esuberanti, offerte dal mercato del lavoro nelle zone interessate.

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente emendamento:

Suddividere l'articolo 21 in modo che l'attuale suo quarto comma venga a costituire articolo a sé stante (*articolo 21*-bis) *recante la rubrica*: « Procedura per l'accertamento dell'eccedenza di manodopera in sede amministrativa regionale e centrale ».

Gli onorevoli Rosolen, Zoppetti, Torri, Ichino e Francese hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma dell'articolo 21 con il seguente:

« La commissione regionale per l'impiego in seguito alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al secondo comma dell'articolo precedente, e delle prospettive di reimpiego dell'eccedenza di manodopera eventualmente accertata, alla luce dei dati consuntivi e previsionali sul mercato del lavoro regionale, di cui la commissione dispone. In tale sede, ove necessario, può esperirsi un tentativo di conciliazione. Tale fase della procedura deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente ».

Gli onorevoli Ramella, Francese, Ichino, Rosolen, Zoppetti, Belardi e Castelli hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma dell'articolo 21-*bis (*attuale quarto comma dell'articolo 21*), *inserire i seguenti due commi*:

« Al termine della procedura di cui al comma precedente la commissione regionale per l'impiego trasmette al CIPI una relazione sullo svolgimento della procedura stessa e sui risultati che ne sono emersi; nella relazione la commissione esprime il proprio giudizio sulle dimensioni e le prospettive di soluzione della crisi aziendale che ha dato origine alla procedura, e sulle possibilità di assorbimento dei lavoratori eventualmente dichiarati esuberanti, offerte dal mercato del lavoro nelle zone interessate.

Il CIPI, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma precedente, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, di cui all'articolo 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Con lo stesso provvedimento il CIPI determina l'entità della eccedenza di manodopera, e le qualifiche e livelli o fasce professionali a cui tale eccedenza si riferisce, in relazione a ciascuna unità produttiva ».

Il Governo ha presentato i seguenti subemendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: « ove necessario ».

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« La commissione regionale per l'impiego può stabilire ulteriori criteri integrativi, rispetto a quelli previsti dal successivo articolo 21-*ter*, per la formazione della lista aziendale di mobilità ».

Qual è il parere del relatore su questi subemendamenti ?

BONALUMI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo subemendamento del Governo al primo comma, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo, aggiuntivo dopo il primo comma, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Ichino, aggiuntivo, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 21-*bis* con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Si intendono pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 21-*bis*.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 21-*ter*.

(*Formazione della lista aziendale di mobilità*).

Le imprese industriali, per le quali, esaurite le procedure di cui agli articoli 21 e 21-*bis*, o comunque decorsi i termini ivi indicati, sia stata accertata dal CIPI, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono tenute a dare comunicazione alle commissioni regionali per l'impiego dei nominativi dei lavoratori esuberanti, individuati secondo i criteri eventualmente in precedenza concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, suddivisi per qualifica e fascia professionale, indicando, inoltre, le altre mansioni eventualmente svolte in precedenza, l'anzianità di permanenza presso l'impresa, l'età ed il carico familiare e la località di residenza. Qualora non siano stati concordati in sede sindacale i criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, l'imprenditore deve tener conto, ai fini della formazione della lista aziendale di mobilità, dell'anzianità di permanenza presso l'impresa, dell'età dei lavoratori e del loro carico familiare; in ogni caso i criteri di scelta devono garantire il rispetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

La lista, formata ai sensi del comma precedente, deve essere affissa all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

Contro l'iscrizione nella lista, il lavoratore può ricorrere alla commissione regionale per l'impiego entro dieci giorni dall'affissione della lista stessa ai sensi del comma precedente.

Il Governo ha presentato i seguenti subemendamenti:

Al primo comma, decimo rigo, sopprimere l'avverbio « eventualmente ».

Al primo comma, la frase che inizia con: « Qualora non siano stati concordati... » *è sostituita dalla seguente*:

« Qualora non siano stati concordati in sede sindacale i criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, l'imprenditore deve tenere conto, nell'ambito delle qualifiche a cui si riferisce l'eccedenza di manodopera, ai fini della formazione della lista aziendale di mobilità, delle esigenze tecnico-produttive, dell'anzianità di permanenza presso l'impresa, dell'età dei lavoratori e del loro carico familiare; in ogni caso i criteri di scelta devono garantire il rispetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ».

Spostare l'ultimo comma attuale, come secondo comma dell'articolo 23.

Alla fine del primo comma, aggiungere la seguente frase: « L'imprenditore deve altresì tenere conto degli eventuali criteri integrativi stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego, ai sensi del precedente articolo 21-*bis* ».

Gli onorevoli Francese e Ichino hanno presentato il seguente emendamento:

Suddividere l'articolo 21 in modo che l'attuale suo quinto comma venga a costituire il seguente articolo a sé stante (*articolo 21*-ter), *recante la rubrica*: « Formazione della lista aziendale di mobilità ».

« In seguito alla delibera del CIPI di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, l'impresa convoca le rappresentanze sindacali aziendali al fine della determinazione consensuale dei criteri di formazione della lista di mobilità, qualora questa non sia già avvenuta a norma del secondo comma dell'articolo 21, e procede quindi alla formazione della lista secondo i criteri convenuti.

In caso di mancato accordo sui criteri per la formazione della lista, questa deve essere formata secondo i seguenti criteri:

a) devono essere garantiti i livelli di occupazione femminile nell'ambito delle

qualifiche interessate alle procedure di mobilità;

b) devono essere iscritti nella lista di mobilità proritariamente i lavoratori che hanno minore anzianità aziendale;

c) devono essere iscritti nella lista di mobilità proritariamente i lavoratori che abbiano minori carichi di famiglia;

d) devono essere iscritti nella lista di mobilità prioritariamente i lavoratori più giovani per età.

La lista formata a norma dei commi precedenti viene sottoposta ad un esame congiunto tra impresa e rappresentanze sindacali aziendali per la verifica dell'applicazione dei criteri previsti dall'accordo aziendale o dalla legge; tale esame deve comunque esaurirsi entro dieci giorni dal suo inizio. Decorso tale termine la lista viene affissa all'interno dell'azienda in luogo accessibile a tutti i lavoratori, e comunicata dall'impresa alla commissione regionale per l'impiego. La lista comunicata alla commissione regionale deve contenere, in relazione ad ogni nominativo, la qualifica ed il livello o fascia professionale, le mansioni svolte nel corso del rapporto di lavoro, l'anzianità aziendale, l'età, il carico familiare, e la località di residenza del lavoratore.

Il lavoratore che sia stato iscritto nella lista aziendale di mobilità in violazione dei criteri stabiliti, può ricorrere contro tale iscrizione, a norma dell'articolo 47, entro sessanta giorni dall'affissione della lista stessa all'interno dell'azienda ».

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente subemendamento:

Alla undicesima riga, dopo la parola: « qualifica », *aggiungere*: « o livello ».

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma, sostituire il periodo da: « Qualora » *a*: « familiare » *con il seguente*:

« In caso di mancato accordo sui criteri per la formazione della lista l'imprenditore è tenuto a scegliere i lavoratori da collocare in mobilità, nell'ambito delle qualifiche per le quali si verifica l'eccedenza di mano d'opera, secondo i criteri seguenti:

a) minore anzianità aziendale;

b) minori carichi di famiglia;

c) minore età ».

L'onorevole Napoletano ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere all'ultimo comma il seguente:

« Sono inefficaci i collocamenti in mobilità effettuati in violazione dei criteri di individuazione di cui al comma che precede ».

Gli onorevoli Ichino, Francese, Belardi ed altri hanno presentato il seguente subemendamento:

Nel primo comma sopprimere le parole da: « Qualora non siano stati concordati... » *fino alla fine del comma. Aggiungere il seguente comma*:

« Qualora non siano stati concordati in sede sindacale i criteri di formazione della lista, i lavoratori da collocare in mobilità devono essere individuati, nello ambito delle qualifiche per le quali si è verificata l'eccedenza di manodopera, fermo restando il rispetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903, secondo i seguenti criteri:

devono essere iscritti nella lista di mobilità prioritariamente i lavoratori che hanno minori carichi di famiglia;

devono essere iscritti nella lista di mobilità prioritariamente i lavoratori più giovani per età;

devono essere iscritti nella lista di mobilità prioritariamente i lavoratori che hanno minore anzianità aziendale ».

Gli onorevoli Rosolen, Ichino, Francese ed altri hanno presentato il seguente subemendamento:

Dopo l'ultimo comma inserire il seguente:

« In seguito all'affissione di cui al secondo comma, e successivamente ogni due

mesi, si svolge un incontro tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali per la verifica dell'attuazione delle procedure di mobilità, l'esame congiunto dei relativi problemi, e l'accertamento della eventuale cessazione della situazione di eccedenza di manodopera ».

Il relatore ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo aggiuntivo al primo comma:

La parola: « attenersi » *è sostituita dalle parole*: « tener conto ».

Pongo in votazione il subemendamento formale del Governo alla decima riga del primo comma, soppressivo dell'avverbio « eventualmente », favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento aggiuntivo Piccinelli all'undicesima riga del primo comma, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

ICHINO. Il nostro subemendamento si illustra da sé.

Se il subemendamento presentato dall'onorevole Marte Ferrari lascia in vita l'ultima frase del primo comma - cioè: « in ogni caso i criteri di scelta devono garantire il rispetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903 » -, il gruppo comunista è disposto a ritirare il proprio subemendamento ed a votare a favore di quello dell'onorevole Ferrari.

PRESIDENTE. A questo punto vorrei pregare il Governo di riformulare il proprio subemendamento in modo da ricomprendere anche quello dell'onorevole Marte Ferarri; in questo modo se l'onorevole Ferrari e l'onorevole Ichino, a nome del gruppo comunista, fossero disposti ad accogliere la nuova formulazione avremmo risolto il problema.

FERRARI MARTE. Il problema principale da risolvere è quello dell'uomo. Il problema della mobilità fa riferimento soltanto ai lavoratori e deve essere garantito in assoluto, senza fare agganciamenti ad altri problemi di carattere produttivo. Invece sembra che il subemendamento presentato dal Governo vada a garantire anche tutta una serie di esigenze produttive, il che sposta l'interesse dalla mobilità appunto ai fattori produttivi. Garantendo il mantenimento della applicazione della parità uomo-donna abbiamo soltanto posto la questione del lavoratore per la parte interessata alla mobilità.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato una nuova formulazione del suo subemendamento sostitutivo dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 21-*ter*:

« Qualora non siano stati concordati in sede sindacale i criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, l'imprenditore deve tener conto, nell'ambito delle qualifiche a cui si riferisce la eccedenza di manodopera, ai fini della formazione della lista aziendale di mobilità, delle esigenze tecnico-produttive, della minore anzianità aziendale, del minore carico di famiglia, della minore età; in ogni caso i criteri di scelta devono garantire il rispetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ».

In questo modo il testo del subemendamento del Governo viene modificato nella parte relativa alla anzianità aziendale, al carico di famiglia e all'età del lavoratore recependo letteralmente l'espressione adottata nel subemendamento Ferrari Marte. D'altra parte il Governo fa osservare che ha presentato anche un subemendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 21-*ter* e che le varie modifiche devono essere considerate nella loro globalità per addivenire ad una corretta soluzione del problema.

FERRARI MARTE. Vorrei solo osservare che il mio emendamento tende a porre in risalto l'oggetto della mobilità; quando non c'è accordo tra le parti, riteniamo che l'imprenditore, ai fini della formazione della lista di mobilità, debba attenersi

solo ai problemi che interessano l'uomo, il lavoratore. Non si possono perciò mettere altre indicazioni.

ICHINO. Vorrei far presente che il problema dell'individuazione dei criteri per la formazione della lista di mobilità è il più grosso punto di dissenso al testo proposto dal relatore e costituisce, come ha sempre costituito, il punto di massimo attrito delle soluzioni delle vertenze sindacali in materia di mobilità. Qual era l'elemento che determinava l'opposizione del nostro gruppo e di quello socialista al testo proposto dal relatore?

Innanzi tutto, la dizione « l'imprenditore deve tener conto », ripresa anche nell'emendamento del Governo. Faccio notare che « tener conto » è una cosa, « attenersi » un'altra. Tener conto non esclude che si possano aggiungere altre valutazioni ai criteri stabiliti, mentre attenersi significa che i criteri sono rigidi. « Tener conto » è quindi una formula che non ci soddisfa.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Questa formulazione non ha incontrato alcuna obiezione da parte sindacale. Il Governo è comunque disposto a sostituire le parole « tener conto » con « attenersi ».

ICHINO. Siamo soddisfatti che venga accolta una nostra richiesta. Rimane comunque il problema delle esigenze tecnico-produttive, previste nell'emendamento del Governo come uno dei criteri per la formazione della lista di mobilità. È questa una formula che si tramanda nelle contrattazioni collettive da un accordo interconfederale del 1950. In questi trentun anni le relazioni industriali si sono sviluppate, i concetti si sono precisati. Noi vogliamo precisare appunto l'esigenza tecnico-produttiva dell'azienda. Per esempio la azienda non ha bisogno genericamente di ridurre di dieci unità i propri organici, ma ha una eccedenza specifica in un certo reparto, in un certo settore e allora si viene incontro a questa specifica esigenza dicendo che l'eccedenza non si riferisce genericamente all'organico, ma specificamente a quel reparto, e a quella qualifica. Questo significa tener conto delle esigenze tecnico-produttive dell'azienda. Se invece diciamo che l'eccedenza si riferisce a quella qualifica e nell'ambito di quella qualifica sussiste una ulteriore esigenza tecnico-produttiva, ciò significa che esiste qualche altro criterio di scelta nell'ambito della qualifica stessa. Per fare un esempio, se ho venti verniciatori e ho una eccedenza di cinque unità, oltre alla individuazione del settore c'è qualche altra esigenza tecnico-produttiva che però non è precisata e il fatto di non precisarla costituisce un elemento di dubbio ed apre la strada anche ad esigenze tecnico-produttive che non sono meritevoli di tutela, come quelle, ad esempio, di avere il lavoratore più forte, più bello, più intelligente o che meglio si adatta alle richieste particolari dell'imprenditore. Stabilire, come abbiamo chiesto, che l'eccedenza si riferisca a determinate qualifiche, significa tutelare le esigenze tecnico-produttive della azienda. Ulteriori riferimenti a queste esigenze devono essere eliminati.

FERRARI MARTE. Non riesco a comprendere l'atteggiamento del Governo al mio emendamento. In esso si prevede che, in caso di mancato accordo, l'imprenditore, nella formazione della lista di mobilità, si attenga ad alcuni elementi certi che sono la minore anzianità aziendale, il minor carico di famiglia e la minore età. Quindi l'avere un atteggiamento negativo nei confronti del mio emendamento significa, a mio parere, esprimere un preciso orientamento: la volontà di poter domani continuare nella vecchia direzione, con la discriminazione, la clientela, ecc.

PINTO. L'importante è stabilire dei criteri precisi di cui l'imprenditore debba tener conto, o cui debba attenersi, qualora non siano stati concordati in sede sindacale i criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità.

PRESIDENTE. Il punto che ci interessa in questo momento non è tanto il « te-

ner conto » o l'« attenersi », ma l'introduzione – tra i criteri cui far riferimento al momento della formazione della lista – delle esigenze tecnico-produttive.

PINTO. Capisco l'esigenza del collega Ferrari di stabilire un criterio chiaro, rigido e preciso, ed anche se ciò segue una logica sbagliata – per cui il lavoratore non sarà sufficientemente garantito per tutta una serie di motivi – però sarà già qualcosa se il datore di lavoro avrà dei criteri rigidi cui attenersi.

Non dobbiamo essere sempre punitivi nei confronti di certi lavoratori.

MAROLI. In sostanza la preoccupazione di questo subemendamento mi sembra sia quella di garantire il rispetto delle norme previste dall'accordo interconfederale anche in mancanza di un preciso accordo sindacale. In merito, il collega Ichino aggiunge che, essendo trascorsi ormai trent'anni, il tener conto delle esigenze tecnico-produttive non ha più senso.

La seconda osservazione è che, con questo subemendamento, si vuole accontentare tutti: bisogna proteggere le donne (vedi la legge n. 903), occorre tener conto della minore età, del carico familiare, dell'anzianità.

FERRARI MARTE. Qui si vuole stravolgere il senso delle cose. Applicare la legge n. 903 significa tutta un'altra cosa!

MAROLI. Le cose fuori posto le dice lei, onorevole Ferrari. Lei vuole il consenso di tutti, ma se io non condivido quanto lei dice, il mio consenso non glielo do.

Condivido sostanzialmente, anche se con qualche perplessità, l'orientamento a voler estendere a tutti una forma di garanzia, però dissento dall'osservazione del collega Ichino che considera pleonastica la norma che si ricollega alle esigenze tecnico-produttive. Questo perché non ritengo sufficiente determinare, in base alla norma precedente, le eccedenze in relazione alle fasce, in quanto nell'ambito di una fascia abbiamo, per esempio, il sesto livello, nel settore metalmeccanico, evidentemente...

FERRARI MARTE. Quello che c'è scritto c'è scritto.

MAROLI. Non ho nulla in contrario a che voi non concordiate con quanto vado dicendo.

FERRARI MARTE. Lei non può stravolgere il senso delle cose.

MAROLI. Questa è prepotenza!

PRESIDENTE. Onorevole Maroli, non intervenga in termini di dialogo, perché il dialogo suscita la risposta.

MAROLI. Non è sufficiente tutelare la esigenza tecnica con la norma che prevede di collocare in mobilità anche in relazione alla qualifica, perché nella medesima qualifica abbiamo diverse mansioni tecniche e quindi dobbiamo fare un richiamo anche alle esigenze tecnico-produttive. Infatti se quando si pone il problema della mobilità consideriamo tutti gli aspetti sociali, non possiamo ignorare gli aspetti tecnico-produttivi perché altrimenti, pur riconoscendo che massima è l'attenzione che dobbiamo prestare alle esigenze sociali, rischiamo di creare gravi difficoltà. Quindi la norma che stabilisce di considerare le esigenze tecnico-produttive, accettata dai sindacati anche negli accordi intersindacali sui licenziamenti collettivi, deve essere mantenuta in questo contesto.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'esigenza che è alla base degli interventi degli onorevoli Ichino e Marte Ferrari, ossia quella di evitare discriminazioni al momento della approvazione della lista di mobilità, è giusta. Da questo punto di vista, probabilmente, l'articolo 21-*ter* nella sua formulazione originaria non dava eccessive garanzie nel senso, ad esempio, che venivano elencati una serie di criteri in concorso tra loro senza che se ne specificasse l'esatto significato; di conseguenza

si sarebbe lasciato un grandissimo margine di discrezionalità all'imprenditore. Mi sembra che ora la situazione sia decisamente migliorata dopo che il Governo ha accettato di apportare alcune modifiche ai suoi subemendamenti, e mi riferisco alla sostituzione della espressione « tener conto » con « attenersi » (sia nel subemendamento sostitutivo dell'ultima parte del primo comma sia in quello aggiuntivo, perché se si adotta un criterio lo si deve adottare sempre) come anche all'accoglimento della formulazione dell'onorevole Marte Ferrari « minore anzianità aziendale, minore carico di famiglia, minore età »; ciò non toglie che anche in questo modo un qualche spazio di discrezionalità rimanga sempre per l'imprenditore perché resta comunque l'elencazione di una serie di criteri in concorso tra loro.

Sarei preoccupato se l'introduzione delle esigenze produttive non facesse riferimento all'ambito delle qualifiche alle quali si riferisce l'eccedenza e probabilmente l'onorevole Ichino pensava che questo criterio non fosse legato alla identificazione delle qualifiche alle quali si riferisce la eccedenza. La identificazione delle qualifiche costituisce un'ulteriore riduzione dello spazio di discrezionalità dell'imprenditore, ma a noi sembra che non ci sia alcune ragione, nell'ambito di questo criterio così rigido e vincolante, di negare all'imprenditore un minimo di spazio se non si vuole che la mobilità aziendale diventi soltanto un fatto assistenziale.

PRESIDENTE. Dalla discussione emerge che la divergenza riguarda il criterio oggettivo delle esigenze tecnico-produttive, che il subemendamento Ferrari Marte esclude come scelta politica di fondo. Io ritengo che il subemendamento Ferrari Marte sia più lontano dal testo di quello del Governo e che quindi debba essere posto in votazione per primo, il che significa che se venisse approvato il subemendamento del Governo risulterebbe precluso.

Chiedo dunque al relatore ed al Governo di esprimere il loro parere sul subemendamento Ferrari Marte.

BONALUMI, *Relatore*. Vorrei far osservare all'onorevole Marte Ferrari che i due subemendamenti presentati dal Governo al primo comma dell'articolo 21-*ter*, dopo le modifiche che il sottosegretario Zito si è dichiarato disposto ad introdurre e dopo le spiegazioni che sono state date e le motivazioni espresse, possono forse ancora suscitare delle perplessità ma non consentono assolutamente che si dica che nella stesura di questo articolo, che certamente è centrale rispetto alla tematica di tutto il provvedimento, ci sia stata della malafede; c'è, invece, la volontà di introdurre il discorso della mobilità non come elemento di rissa bensì come strumento capace di portare al raggiungimento di soluzioni di fondo, nella realtà industriale come nella realtà umana: non dobbiamo avere timore di affrontare all'interno delle aziende, indipendentemente da chi le conduca e dal modo in cui vengono condotte, la realtà delle esigenge tecniche e produttive e dobbiamo invece affrontarla per poter risolvere veramente i problemi del lavoro e della occupazione.

Alla luce di queste mie ultime considerazioni, che integrano quelle già fatte dal Governo, invito l'onorevole Marte Ferrari a ritirare il suo subemendamento per accogliere quello del Governo così come è stato modificato nel corso della discussione. Comunque il mio parere è contrario.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento Ferrari Marte.

FERRARI MARTE. Intendo mantenere il mio emendamento sostitutivo all'ultimo periodo del primo comma.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il subemendamento del Governo sostitutivo dell'ultimo periodo del primo comma risulta pertanto precluso.

Il Governo ha presentato questa nuova formulazione del suo subemendamento all'articolo aggiuntivo 21-*ter* del relatore: « L'imprenditore deve altresì attenersi agli eventuali criteri integrativi stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego, ai sensi del precedente articolo 21-*bis* ».

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire all'emendamento del Governo la parola: attenersi *con le parole*: tenere conto.

Si tratta in sostanza di tornare al testo originario dell'emendamento del Governo. Consentitemi di dire, a questo proposito, che si tratta evidentemente di atti di nervosismo che non giovano certamente ai lavori estremamente pesanti della Commissione. Faccio solo notare che le dizioni « attenersi » e « tener conto », ai fini del significato concreto della norma, sono esattamente la stessa cosa.

Chiedo in ogni caso il parere del Governo su quest'ultimo subemendamento.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore all'emendamento del Governo all'articolo aggiuntivo 21-*ter*, non accettato dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Ricordo che l'onorevole Napoletano ha presentato il seguente subemendamento:

Alla fine dell'ultimo comma aggiungere: Sono inefficaci i collocamenti in mobilità effettuati in violazione dei criteri di individuazione di cui al comma precedente.

NAPOLETANO. Ho seguìto con estremo interesse il dibattito svolto sulla individuazione dei criteri da applicare per collocare i lavoratori nella lista di mobilità, e mi sono sempre di più convinto che il lavoratore rischia di essere frustrato dalla mancanza di una qualsiasi sanzione a carico dell'imprenditore che non ottempera a quanto stabilito dalla norma.

Vorrei aggiungere che l'articolo 21-*ter* garantisce, sì, il rispetto della legge n. 903 sulla parità di trattamento uomo-donna in materia di lavoro, però nel caso in cui si verifichino discriminazioni non si possono neanche applicare le procedure e le sanzioni previste dall'articolo 15 della stessa legge, facendo il testo in esame riferimento soltanto alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge n. 903, vale a dire alle discriminazioni fondate sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro e in materia di orientamento professionale, nonché al divieto di adibire le donne al lavoro notturno, ma non riguarda l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità.

Pertanto, se non vogliamo addossare ancora una volta alla giurisprudenza il compito di colmare i vuoti legislativi, se non vogliamo che ancora una volta la giurisprudenza sia costretta a decidere quale deve essere la sanzione conseguente al mancato rispetto dei criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, dobbiamo avere il coraggio di sanzionarli noi, questi criteri.

Vi invito, onorevoli colleghi, a riflettere su quanto ho detto e sulla sostanza del mio emendamento.

FERRARI MARTE. Per dichiarazione di voto. Nella sostanza non sono contrario a questo emendamento, però lo ritengo inutile, dal momento che vi si parla di violazione di criteri che d'altra parte non sono affatto specificati.

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Napoletano.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento aggiuntivo Rosolen ed altri, contrari il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

Passiamo al subemendamento del Governo che propone di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 21-*ter* per trasferirne il contenuto nell'articolo 23.

ICHINO. Io vorrei che il Governo ci spiegasse i motivi di questo subemendamento perché sotto pretese ragioni sistematiche si attua uno spostamento che ha un grosso significato nel contesto della legge. È chiaro che quando si dice che contro l'iscrizione nella lista il lavoratore può ricorrere alla commissione regionale, se si inserisce questa disposizione nell'articolo relativo alla lista aziendale vuol dire che è contro la formazione della lista aziendale che il lavoratore può fare ricorso; se invece si sposta la disposizione nel capitolo relativo alla lista regionale è solo contro tale lista che è possibile il ricorso: questo significa devolvere alla magistratura ordinaria, invece che alla commissione regionale, la competenza a decidere sul ricorso. Tutto questo non ha una spiegazione logica e non viene sufficientemente motivato dal Governo.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ritiro l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 21-*ter* nel testo che risulta dalle modifiche apportate ed al quale il Governo è favorevole.

(*È approvato*).

Tutti gli altri emendamenti sono pertanto preclusi.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 21-*quater*.

(*Dichiarazione di eccedenza di manodopera in sede di richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale*).

Le procedure di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 21-*ter* si applicano anche nei confronti delle imprese industriali che comunichino situazioni di esuberanza di personale in sede di richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 21-*quater*.

Suddividere l'articolo 21 in modo che l'attuale suo ultimo comma venga a costituire articolo a sé stante (articolo 21-*quater*) recante la rubrica: « Dichiarazione di eccedenza di manodopera in sede di richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ».

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 21-quater.

Poiché non sono presenti si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bonalumi 21-*quater*.

(*È approvato*).

L'articolo aggiuntivo Ichino e Francese 21-*quater* risulta pertanto assorbito.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

Nel caso di trasferimento di una azienda per la quale sia stato accertato lo stato di crisi ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, i lavoratori in mobilità resta-

no alle dipendenze dell'alienante ai soli fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Lo acquirente è tenuto ad assumerli in via prioritaria.

Nei confronti dei lavoratori, assunti dall'acquirente ai sensi del comma precedente, la dichiarazione dello stato di crisi aziendale opera gli stessi effetti della disdetta di cui all'articolo 2112, primo comma, del codice civile, restando salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22.

(*Trasferimento d'azienda*).

Nel caso di trasferimento di una azienda per la quale sia stato accertato lo stato di crisi ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, i lavoratori in mobilità restano alle dipendenze dell'alienante ai soli fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Lo acquirente è tenuto ad assumerli in via prioritaria.

Nei confronti dei lavoratori, già alle dipendenze dell'azienda trasferita, nonché di quelli assunti dall'acquirente ai sensi del comma precedente, la dichiarazione dello stato di crisi aziendale opera gli stessi effetti della disdetta di cui all'articolo 2112, primo comma, del codice civile, restando salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali.

Gli onorevoli Francese e Ichino hanno presentato il seguente emendamento:

Inserire la rubrica: Trasferimento di azienda.

Qual è il parere del Governo sull'emendamento interamente sostitutivo presentato dal relatore ?

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'emendamento Francese e Ichino risulta pertanto assorbito.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

La commissione regionale per l'impiego compila una lista unica dei lavoratori in mobilità, sulla base delle comunicazioni di cui al precedente articolo 21, penultimo comma, distinti per qualifica e fascia professione, intendendosi per tali quelle indicate dall'impresa ed individuate sulla base delle mansioni alle quali il lavoratore era adibito al momento del suo collocamento in mobilità. La lista deve contenere inoltre i dati relativi alla località di residenza nonché l'età ed il carico familiare. Per ogni lavoratore vengono registrate le eventuali diverse attitudini professionali o disponibilità per mansioni diverse da quelle svolte in precedenza, secondo quanto previsto dall'articolo 9.

Nella lista di mobilità sono iscritti d'ufficio i lavoratori che godono del trattamento speciale di disoccupazione, ivi compresi coloro che sono cessati dal trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni, e fino al termine di godimento del predetto trattamento speciale.

Per i lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale, in luogo dell'anzianità di iscrizione nelle liste viene computato il periodo di godimento di tale trattamento.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

ART. 23.

(*Formazione della lista regionale di mobilità*).

La commissione regionale per l'impiego compila una lista unica dei lavoratori in mobilità, sulla base delle comunicazioni di

cui al precedente articolo 21-*ter* primo comma, distinti per qualifica e livello o fascia professionali, intendendosi per tali quelli individuati su indicazione dell'impresa sulla base delle mansioni alle quali il lavoratore era adibito al momento del suo collocamento in mobilità. La lista deve contenere inoltre i dati relativi alla località di residenza nonché l'età ed il carico familiare. Per ogni lavoratore vengono registrate le eventuali diverse attitudini professionali o disponibilità per mansioni diverse da quelle svolte in precedenza, secondo quanto previsto dall'articolo 9.

Nella lista di mobilità sono iscritti d'ufficio i lavoratori che godono del trattamento speciale di disoccupazione, ivi compresi coloro che sono cessati dal trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni, e fino al termine di godimento del predetto trattamento speciale.

Per i lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale, in luogo dell'anzianità di iscrizione nelle liste viene computato il periodo di godimento di tale trattamento.

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato i seguenti emendamenti:

Inserire la rubrica: « Formazione della lista regionale di mobilità ».

Al primo comma, dopo le parole: « distinti per qualifica e » *aggiungere le parole*: « livello o ».

Al primo comma, sostituire le parole da: « intendendosi per tali » *fino a*: « collocamento in mobilità », *con le parole*: « intendendosi per tali quelli individuati in base alle mansioni a cui ciascun lavoratore era adibito nell'ultimo periodo precedente al suo collocamento in mobilità ».

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 23.

(*È approvato*).

Gli emendamenti Ichino e Francese risultano pertanto assorbiti.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle località di residenza dei lavoratori compresi nella lista regionale di mobilità, della situazione occupazionale locale e delle necessità qualitative e quantitative di mano d'opera delle imprese, stabilisce le circoscrizioni nel cui ambito debbono essere effettuati gli avviamenti dei lavoratori suddetti.

La formazione delle graduatorie viene effettuata da parte delle commissioni circoscrizionali secondo i criteri determinati ai sensi dell'articolo 10, penultimo comma.

Le graduatorie sono affisse all'albo della sezione circoscrizionale.

La commissione circoscrizionale di collocamento determina, ogni tre mesi, per ciascun settore produttivo, intendendosi per tale quello individuato ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, la ripartizione degli avviamenti al lavoro, da effettuare tra gli iscritti nella lista di mobilità e gli iscritti nella lista ordinaria, tenendo conto in primo luogo del rapporto tra gli iscritti nella lista di mobilità e quelli di cui alla prima e alla seconda classe della lista ordinaria, nonché delle caratteristiche dei diversi settori produttivi, della corrispondenza tra le qualifiche o fasce professionali dei lavoratori disponibili nelle due liste e quelle richieste dalle imprese, dell'esigenza di salvaguardare i precedenti livelli occupazionali della mano d'opera femminile in mobilità e degli eventuali criteri particolari stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego. La ripartizione si riferisce a tutte le forme di avviamento previste dagli articoli 7, 8 e 11. Nel calcolo del numero degli iscritti alle liste di collocamento ordinario non si tiene comunque conto dei lavoratori che hanno una anzianità di iscrizione pari o inferiore all'anno.

La sezione circoscrizionale applica i criteri di ripartizione, determinati a norma

del comma precedente, agli atti di avviamento al lavoro presso ciascuna impresa.

Ogni tre mesi la commissione regionale per l'impiego procede al controllo della lista regionale dei lavoratori in mobilità ed al suo eventuale aggiornamento, trasmettendone i risultati agli organi di collocamento delle diverse circoscrizioni; può inoltre proporre interventi di carattere formativo per agevolare il reimpiego dei lavoratori in mobilità.

Le commissioni regionali per l'impiego, anche in deroga ai limiti stabiliti dal precedente quarto comma ed alle norme relative al collocamento ordinario possono altresì disporre l'avviamento dei lavoratori in mobilità presso determinate aziende, a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le aziende interessate.

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 24.

Poiché non sono presenti si intende che vi abbiano rinunciato.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

ART. 24.

(*Formazione delle liste circoscrizionali di mobilità*).

La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle località di residenza dei lavoratori compresi nella lista regionale di mobilità, della situazione occupazionale locale e delle necessità qualitative e quantitative di manodopera delle imprese, stabilisce le circoscrizioni nel cui ambito debbono essere effettuati gli avviamenti dei lavoratori suddetti.

Qualora il lavoratore abbia manifestato la propria disponibilità ad occuparsi in una circoscrizione diversa da quella nel cui ambito risiede, la commissione regionale potrà disporre l'assegnazione anche nella circoscrizione suddetta.

La formazione delle graduatorie viene effettuata da parte delle commissioni circoscrizionali secondo i criteri determinati ai sensi del precedente articolo 10.

Le graduatorie sono affisse all'albo delle sezioni circoscrizionali.

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 24:

Al secondo comma, dopo le parole: « nel cui ambito risiede » *aggiungere le parole:* « o comunque quando ciò sia ritenuto opportuno ai fini del collocamento ».

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere le parole: « Lo stesso lavoratore può essere iscritto nelle liste di mobilità di più circoscrizioni ».

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La formazione delle graduatorie viene effettuata da parte delle commissioni circoscrizionali secondo i criteri determinati dalla commissione regionale, sulla base degli elementi indicati nel secondo comma dell'articolo 21-*ter* ».

Inserire la rubrica: Formazione delle liste circoscrizionali di mobilità.

L'onorevole Olcese ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole da: « per ciascun settore produttivo », *fino a:* « legge 9 febbraio 1979, n. 36 », *con le parole:* « per ciascuna fascia professionale ».

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole da: « per ciascun settore produttivo », *fino a:* « legge 9 febbraio 1979, n. 36 », *con le parole:* « per ciascuna qualifica o fascia professionale ».

ICHINO. Prendendo la parola per illustrare il mio subemendamento all'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo desidero far osservare che non c'è soltanto il caso in cui il lavoratore chiede di essere iscritto nella circoscrizione di residenza ma che può anche verificarsi il caso in cui sia la commissione a ritenere opportuna questa iscrizione date le possibilità offerte dal mercato del lavoro. La normativa prevista impedirebbe l'iscrizione d'ufficio, mentre logica vuole che tale iscrizione debba poter avvenire sulla base delle valutazioni della commissione regionale. Dato che si tratta della circoscrizione di residenza nessun danno ne deriva al lavoratore.

PICCINELLI. Sono d'accordo sul subemendamento dell'onorevole Ichino, ma cosa succederà nel caso in cui il lavoratore ritenga opportuno rinunciare al posto di lavoro offerto ?

ICHINO. Questo lo vedremo quando discuteremo l'articolo 26.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sul subemendamento Ichino ?

BONALUMI, *Relatore*. Il relatore è favorevole.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ichino all'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 24.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 24, al quale il Governo è favorevole.

(*È approvato*).

Tutti gli altri emendamenti all'articolo 24 risultano pertanto preclusi.

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 24-*bis*.

(*Armonizzazione delle liste di mobilità con le liste di collocamento*).

La commissione circoscrizionale di collocamento determina, ogni tre mesi, per ciascuna qualifica e livello o fascia professionale la ripartizione degli avviamenti al lavoro, da effettuare tra gli iscritti nella lista di mobilità e quelli di cui alla prima e alla seconda classe della lista ordinaria, nonché delle caratteristiche dei diversi settori produttivi, della corrispondenza tra le qualifiche o fasce professionali dei lavoratori disponibili nelle due liste e quelle richieste dalle imprese, dell'esigenza di salvaguardare i precedenti livelli occupazionali della manodopera femminile in mobilità o degli eventuali criteri particolari stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego.

Nel calcolo del numero degli iscritti alle liste di collocamento ordinario non si tiene comunque conto dei lavoratori che hanno una anzianità di iscrizione pari o inferiore all'anno.

I datori di lavoro di cui al successivo articolo 25 devono riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità la percentuale delle assunzioni, operate nell'ambito della circoscrizione, stabilita dalla commissione circoscrizionale a norma del comma precedente. La percentuale si riferisce alle assunzioni, con esclusione dei casi di esito negativo della prova, effettuate in ciascun trimestre con possibilità di compensazione nei trimestri successivi.

La sezione circoscrizionale applica i criteri di ripartizione, determinati a norma del comma precedente, agli atti di avviamento al lavoro presso ciascuna impresa.

Ogni tre mesi la commissione regionale per l'impiego procede al controllo della lista regionale dei lavoratori in mobilità ed al suo eventuale aggiornamento, trasmettendone i risultati agli organi di

collocamento delle diverse circoscrizioni; può inoltre proporre interventi di carattere formativo per agevolare il reimpiego dei lavoratori in mobilità.

Le commissioni regionali per l'impiego, anche in deroga ai limiti stabiliti dal precedente quarto comma ed alle norme relative al collocamento ordinario, possono altresì disporre l'avviamento dei lavoratori in mobilità presso determinate aziende, a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le aziende interessate.

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 24-bis.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende vi abbiano rinunciato.

Gli onorevoli Francese e Ichino hanno presentato i seguenti emendamenti:

Suddividere l'articolo 24 in modo che gli attuali suoi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma vengano a costituire un articolo a sé stante (articolo 24-bis) *recante la rubrica*: « Armonizzazione delle liste di mobilità con le liste di collocamento ordinario ».

Al quarto comma dell'articolo 24 (primo comma dell'articolo 24-bis) *sopprimere le parole*: « La ripartizione si riferisce a tutte le forme di avviamento previste dagli articoli 7, 8 e 11 ».

Gli onorevoli Francese, Ichino, Rosolen, Belardi, Zoppetti, Ramella, Migliorini, Di Corato, Torri e Castelli hanno presentato il seguente emendamento: *Fra il quarto e il quinto comma dell'articolo 24 (secondo comma dell'articolo 24*-bis) *inserire i seguenti*:

« Ogni impresa od ente pubblico deve riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità una percentuale delle assunzioni operate nell'ambito della circoscrizione non inferiore alla percentuale stabilita dalla commissione circoscrizionale a norma del comma precedente. La percentuale si riferisce alle assunzioni operate in ciascun trimestre, con esclusione dei casi di esito negativo della prova ».

« Qualora singole richieste di assunzione riguardino posti di lavoro che richiedano attitudini professionali particolari non possedute da alcun lavoratore iscritto nella lista di mobilità, può essere disposto, anche in deroga ai criteri di ripartizione di cui ai commi precedenti, l'avviamento di un lavoratore iscritto nella lista ordinaria ».

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato i seguenti emendamenti all'articolo aggiuntivo 24-*bis* Bonalumi:

Al primo comma, settima linea, sopprimere le parole: « e alla seconda classe ».

Al secondo comma sostituire le parole: « all'anno » *con le altre*: « a sei mesi ».

Al terzo comma, sopprimere le parole: « con possibilità di compensazione nei trimestri successivi », *e aggiungere la seguente preposizione*: « Con la convenzione di cui all'articolo 13 la commissione circoscrizionale può autorizzare l'impresa ad assumere lavoratori iscritti nella lista ordinaria in deroga alla ripartizione di cui al primo comma, effettuando la relativa compensazione con le assunzioni programmate nel trimestre successivo ».

All'ultimo comma, sopprimere le parole: « ai limiti stabiliti dal precedente quarto comma ».

ICHINO. Per coordinare il testo dell'articolo 24-*bis* con il testo dell'articolo 10, in cui la prima e la seconda classe sono state fuse in un'unica, occorre sopprimere il riferimento alla seconda classe, altrimenti il richiamo originariamente alla seconda classe, cioè ai lavoratori occupati ad orario ridotto, diventerebbe un richiamo alla classe dei lavoratori occupati ad orario pieno, e ciò contro l'intendimento del legislatore.

Il secondo emendamento che prevede di sostituire le parole « a sei mesi » alle parole « all'anno », tende a ridurre lo svantaggio dei lavoratori iscritti nelle liste ordinarie rispetto a quelli iscritti nelle liste di mobilità. Si terrà cioè conto, nell'armonizzazione delle liste, di tutti i lavoratori che abbiano almeno, non un anno, ma sei mesi di iscrizione nella lista ordinaria. Si tratta naturalmente di una scelta opinabile, ma tutti concordiamo nella necessità di non penalizzare eccessivamente i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste ordinarie rispetto a quelli iscritti nelle liste di mobilità.

Il terzo emendamento tende a non determinare la compensazione automatica tra assunzioni avvenute nei diversi trimestre, ma a consentire alla commissione circoscrizionale un controllo sulla eccessiva compensazione. Ciò significa che la compensazione avverrà sulla base di un preciso programma di assunzioni predisposto dall'impresa. La commissione circoscrizionale approverà o no questo programma e di conseguenza autorizzerà o meno l'impresa ad effettuare la compensazione.

L'ultimo emendamento si illustra da sé.

FERRARI MARTE. Siamo favorevoli agli emendamenti presentati dall'onorevole Ichino per le stesse argomentazioni con cui sono stati illustrati.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo su questi emendamenti ?

BONALUMI, *Relatore*. Sono favorevole ai primi tre emendamenti Ichino, e contrario al quarto.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo a quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ichino soppressivo al primo comma, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Ichino sostitutivo al secondo comma, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Ichino soppressivo e aggiuntivo al terzo comma, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Ichino all'ultimo comma, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 24-*bis* Bonalumi con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

A seguito di questa approvazione risultano preclusi gli altri emendamenti.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

I lavoratori in mobilità concorrono a tutte le occasioni di lavoro offerte dagli enti pubblici, nei casi in cui non sia prevista l'assunzione mediante concorso, o dalle imprese, a qualunque settore produttivo appartengano, operanti nella circoscrizione nelle cui liste sono stati iscritti.

La commissione regionale per l'impiego può stabilire che alle occasioni di lavoro di una determinata circoscrizione possano concorrere, osservati eventualmente opportuni criteri di proporzionalità, i lavoratori in mobilità iscritti nelle liste di altra circoscrizione, nonché i lavoratori di altre circoscrizioni della stessa regione o di altre regioni che ne facciano richiesta.

Il lavoratore in mobilità è avviato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego con l'osservanza delle norme di cui al titolo I della presente legge.

Qualora singole richieste riguardino posti di lavoro che richiedano attitudini

professionali particolari non possedute da alcun lavoratore iscritto alla lista di mobilità, ovvero a quella ordinaria, può essere disposto, anche in deroga ai criteri di ripartizione di cui all'articolo 24, l'avviamento di un lavoratore iscritto rispettivamente nella lista ordinaria o in quella di mobilità.

I lavoratori appartenenti alle categorie per le quali le norme vigenti prevedono il collocamento obbligatorio, che vengono assunti attraverso le liste di mobilità, sono computabili ai fini della copertura delle aliquote d'obbligo.

Il relatore Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

ART. 25.

(*Avviamento al lavoro dei lavoratori in mobilità*).

I lavoratori in mobilità concorrono, nell'ambito della qualifica o della fascia professionale di appartenenza, a tutte le occasioni di lavoro offerte dagli enti pubblici, nei casi in cui non sia prevista la assunzione mediante pubblica graduatoria o pubblico concorso, o dalle imprese a qualunque settore produttivo appartengano, operanti nella circoscrizione nelle cui liste sono stati iscritti.

La commissione regionale per l'impiego può stabilire che alle occasioni di lavoro di una determinata circoscrizione possano concorrere, osservati eventualmente opportuni criteri di proporzionalità, i lavoratori in mobilità iscritti nelle liste di altre circoscrizioni, nonché i lavoratori di altre circoscrizioni della stessa regione o di altre regioni che ne facciano richiesta.

Il lavoratore in mobilità è avviato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego con l'osservanza delle norme di cui al titolo I della presente legge.

Qualora singole richieste di assunzione riguardino posti di lavoro corrispondenti a qualifiche o fasce professionali non possedute da alcun lavoratore iscritto nella lista di mobilità, può essere disposto, anche in deroga ai criteri di ripartizione di cui ai commi precedenti, l'avviamento di un lavoratore iscritto nella lista ordinaria.

I lavoratori appartenenti alle categorie per le quali le norme vigenti prevedono il collocamento obbligatorio, che vengono assunti attraverso le liste di mobilità, sono computabili ai fini della copertura delle aliquote d'obbligo.

L'onorevole Olcese ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: « concorrono », *inserire le parole*: « nell'ambito della fascia professionale di appartenenza ».

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: « concorso », *aggiungere*: « pubblico o pubblica graduatoria ».

Il relatore Bonalumi ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Ai criteri di ripartizione degli avviamenti tra lista ordinaria e lista di mobilità di cui al precedente articolo 24 si può derogare qualora l'una o l'altra lista non fosse in grado di soddisfare richieste per posti di lavoro che esigano particolari requisiti professionali ».

Gli onorevoli Francese e Ichino hanno presentato i seguenti subemendamenti:

Nel primo comma sopprimere le parole: « pubblica graduatoria o ».

Nel secondo comma sopprimere le parole: « di altre circoscrizioni, nonché i lavoratori di altre circoscrizioni della stessa regione o ».

Nel terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: « I lavoratori iscritti

nella lista di mobilità possono essere assunti mediante passaggio diretto, previo nulla-osta della sezione circoscrizionale presso la quale sono iscritti, anche da imprese non appartenenti alla circoscrizione, ed anche in deroga a quanto previsto nell'articolo 8 ».

Inserire la rubrica: « Avviamento al lavoro dei lavoratori in mobilità ».

L'onorevole Napoletano ha presentato il seguente subemendamento:

Al quarto comma inserire tra le parole: « Il lavoratore che » *e* « non accetti », *la frase*: « senza giustificato motivo ».

ICHINO. I miei due primi subemendamenti sono puramente tecnici, e sarebbe stato forse compito del Governo o del relatore proporli.

Avendo infatti noi stabilito all'articolo 24 che la commissione regionale può disporre l'iscrizione del lavoratore anche in circoscrizioni diverse da quella del luogo di residenza, non ha senso ripetere lo stesso concetto al secondo comma dell'articolo 25.

Per quanto riguarda invece il primo comma, chiediamo la soppressione delle parole: « mediante pubblica graduatoria o », perché o l'assunzione avviene mediante pubblico concorso, e allora si devono applicare le norme previste dal concorso stesso, oppure non si capisce che senso abbia consentire all'ente pubblico di assumere attraverso una graduatoria in cui non sono definiti i criteri di deroga alle norme sul collocamento e la mobilità.

PICCINELLI. Il secondo comma dell'articolo 25 è leggermente diverso dal corrispondente comma dell'articolo 24, però il significato è lo stesso, per cui ritengo sia superfluo insistere. È sufficiente dire che queste disposizioni si applicano anche quando la pubblica amministrazione procede alle assunzioni attraverso la graduatoria.

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario ai due subemendamenti Francese e Ichino.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Francese soppressivo al primo comma.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Francese soppressivo al secondo comma.

(*È respinto*).

ICHINO. Per quanto riguarda il mio emendamento aggiuntivo al terzo comma del testo Bonalumi, esso è nato dalla constatazione che avendo noi stabilito il principio che il passaggio diretto non è possibile se non sono passati 12 mesi dall'assunzione, nel caso della mobilità questa procedura appare incongrua, soprattutto ora che si è previsto che debba essere data la precedenza ai lavoratori con minore anzianità aziendale.

BONALUMI, *Relatore*. Mi sembra di aver dimostrato buona volontà nel cercare di venire incontro alle diverse esigenze, ed è lungi da me qualsiasi posizione preconcetta, però alcune formule sembrano fluidificare i problemi dal punto di vista tecnico. In realtà abbiamo l'impressione che questo tipo di emendamento finisca con il vanificare tutto il processo della mobilità.

ICHINO. Credo che lei non abbia capito qual è lo spirito del nostro subemendamento, perché in realtà esso tende proprio a favorire quel processo di mobilità.

FERRARI MARTE. Abbiamo già detto che le assunzioni possono avvenire nell'arco di cinquanta chilometri per evitare una eccessiva mobilità, quindi ora potremmo vedere di porre la questione sul terreno regionale dicendo che il passaggio da azienda ad azienda è possibile nell'ambito regionale e non oltre. Una possibilità di trasferimento nell'ambito della regione è prevista già all'articolo 24, ma

andare oltre produrrebbe inevitabilmente per il lavoratore quei disagi che si dice di non voler provocare.

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario al subemendamento Ichino.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

FERRARI MARTE. Vorrei esprimere qualche perplessità sull'atteggiamento contrario del relatore e del Governo al subemendamento dell'onorevole Ichino. Di fronte al problema delle liste di mobilità, di crisi aziendali e di ricerca del posto di lavoro abbiamo cercato di porre tutta una serie di deroghe alla normativa attuale che possono permettere il recupero dei singoli lavoratori in mobilità, fissando dei criteri per non creare discriminazioni. Quindi si pone l'esigenza del passaggio diretto, che è un diritto per i lavoratori occupati stabilmente, anche per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Io mi ero permesso di suggerire il limite della mobilità a livello regionale per non creare troppi disagi al lavoratore, come l'abbandono della casa e della propria regione. Credo sia una incongruenza stabilire che il lavoratore di una azienda in crisi non possa essere occupato fuori la circoscrizione cui appartiene, mentre quello del passaggio diretto è un diritto sancito per i lavoratori occupati stabilmente. Il non accettare questo principio del passaggio diretto non mi sembra corretto e non argomentato sufficientemente sul piano reale. Non si può negare il passaggio diretto ad un lavoratore di una azienda in crisi perché, dice il Governo, ci sono i disoccupati. Quando si dice che il disoccupato di Taranto è inviato a Como, cosa si risolve? Invece così si impedisce che un operaio di Taranto venga tolto dal suo lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ichino aggiuntivo al terzo comma, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo sostitutivo Bonalumi con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Tutti gli altri emendamenti sono preclusi.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

Il lavoratore avviato che non abbia superato il periodo di prova viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità di cui all'articolo 23, con la stessa posizione di graduatoria ricoperta al momento dell'avviamento al lavoro, ed è reintegrato nella posizione giuridica precedente al predetto avviamento.

Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce a seguito di eventuale visita medica, effettuata da enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico, viene reiscritto nella lista di mobilità con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Il lavoratore che non accetti l'offerta di impiego, avente caratteristiche professionali non inferiori a quelle delle mansioni precedentemente svolte, in una unità produttiva operante in un'area compresa entro il limite massimo di 50 chilometri e comunque raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici dal luogo di residenza, decade dal diritto alle prestazioni della cassa integrazione guadagni ovvero al trattamento speciale di disoccupazione, nonché da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale, a carico dell'azienda, salvi i diritti già maturati.

La decadenza di cui al comma precedente è dichiarata dalla commissione circoscrizionale.

Contro i provvedimenti adottati dalla commissione circoscrizionale ai sensi del presente articolo è ammesso ricorso a norma dell'articolo 15.

Il relatore Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero testo con il seguente:

ART. 26.

(*Esito negativo dell'avviamento al lavoro*).

Il lavoratore avviato che non abbia superato il periodo di prova viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità di cui all'articolo 23, con la stessa posizione di graduatoria ricoperta al momento dell'avviamento al lavoro, ed è reintegrato nella posizione giuridica precedente al predetto avviamento.

La commissione circoscrizionale può, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, disporre la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità in deroga al suddetto limite massimo, quando, sentito il lavoratore interessato e i datori di lavoro presso i quali questo è stato avviato, ritenga che l'esito negativo delle prove non sia addebitabile a scarso impegno del lavoratore.

Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce a seguito di eventuale visita medica, effettata da enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico, viene reiscritto nella lista di mobilità con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Il lavoratore che non accetti l'offerta di impiego, avente caratteristiche professionali non inferiori a quelle delle mansioni precedentemente svolte, in una unità produttiva operante in un'area compresa entro il limite massimo di 50 chilometri e comunque raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici dal luogo di residenza, decade dal diritto alle prestazioni della cassa integrazione guadagni ovvero al trattamento speciale di disoccupazione, nonché da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale, a carico dell'azienda, salvi i diritti già maturati. La decadenza è dichiarata dalla commissione circoscrizionale.

Contro i provvedimenti adottati dalla commissione circoscrizionale ai sensi del presente articolo è ammesso ricorso a norma dell'articolo 15.

La dichiarazione di decadenza costituisce giustificato motivo di licenziamento.

La commissione regionale per l'impiego, con delibera motivata, può modificare i limiti relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto, previsti nel quarto comma del presente articolo.

L'onorevole Abbatangelo ha presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere il primo comma.

Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Il Governo ha presentato i seguenti subemendamenti:

Al terzo comma, ultimo rigo, sostituire la frase: « di cui al comma precedente » *con la seguente*: « di cui al primo comma ».

Introdurre al quarto comma, primo rigo, la seguente modifica:

« Il lavoratore che non frequenti un corso di formazione professionale organizzato ai sensi del successivo articolo 27 e non accetti... ».

Aggiungere di seguito all'ultimo comma la seguente frase: « tenendo conto delle esigenze della manodopera femminile ».

BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole nei confronti di tutti e tre i subemendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ichino, Francese ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Nel primo comma aggiungere in fine le seguenti parole:

« La commissione circoscrizionale può tuttavia disporre la reiscrizione del lavo-

ratore nella lista di mobilità in deroga al suddetto limite massimo, quando, sentito il lavoratore interessato e i datori di lavoro presso i quali questi è stato avviato, ritenga che l'esito negativo delle prove non sia addebitabile a scarso impegno del lavoratore ».

L'onorevole Olcese ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il lavoratore avviato, e giudicato non idoneo a seguito di eventuale visita medica alla specifica attività alla quale l'avviamento si riferisce, può richiedere ad enti pubblici e ad istituti specializzati di diritto pubblico accertamenti sul proprio stato di salute allo scopo di individuare attività lavorative diverse cui indirizzarlo. In tale ipotesi il lavoratore, previa l'eventuale frequenza di corsi di formazione professionale, viene reiscritto nella lista di mobilità con le stesse modalità di cui al comma precedente e con l'indicazione delle nuove caratteristiche professionali ».

L'onorevole Napoletano ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« La dichiarazione di decadenza costituisce giustificato motivo di licenziamento ».

Gli onorevoli Francese, Rosolen ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente ultimo comma:

« La commissione regionale per l'impiego può, con delibera motivata, modificare i limiti relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto, previsti nel terzo comma del presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e, con particolare riferimento alle esigenze della manodopera femminile, dello stato e della diffusione dei servizi sociali sul territorio stesso ».

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente emendamento:

Inserire la rubrica: « Esito negativo dell'avviamento al lavoro ».

Pongo in votazione il subemendamento del Governo sostitutivo del terzo comma, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

L'onorevole Napoletano ha presentato il seguente subemendamento:

Al quarto comma, dopo la parola: « accetti », *inserire*: « senza giustificato motivo ».

NAPOLETANO. La dichiarazione di decadenza costituisce motivo di licenziamento e quindi, data la gravità della sanzione, bisogna dare al lavoratore la possilità di giustificarsi.

MANCINI VINCENZO. C'è già il ricorso.

NAPOLETANO. Se non mettiamo « senza giustificato motivo » non c'è neanche possibilità di ricorso.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sul subemendamento Napoletano ?

BONALUMI, *Relatore*. Contrario, signor presidente.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

ICHINO. Il gruppo comunista voterà a favore del subemendamento Napoletano.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Bonalumi:

All'ultimo comma, dopo le parole: « con deliberazione motivata », *aggiungere*

le parole: « nel caso di particolari difficoltà nelle comunicazioni ».

PICCINELLI. In realtà il mio subemendamento si spiega da sé, desidero comunque far rilevare che mentre si era stabilita una certa limitazione alla possibilità di avviare al lavoro lavoratori in mobilità a distanze eccessive dalla loro sede di appartenenza, questo per evitare aggravi e fatica per i lavoratori stessi, l'ultimo comma di questo articolo 26 dispone che la commissione regionale per l'impiego, con delibera motivata, può modificare i limiti relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto, previsti nel quarto comma del presente articolo. Ciò significa che il lavoratore può essere mandato a lavorare anche a trecento chilometri di distanza senza che vi sia alcun obiettivo motivo se si interpreta la norma in senso, diciamo così, ampliativo, ma significa anche, in senso riduttivo, che i limiti della dislocazione geografica possono venire notevolmente ridotti. In questo secondo caso mi sembra giusto che la restrizione della distanza possa avvenire soltanto quando ci siano particolari difficoltà o della conformazione orografica del territorio o dei mezzi di comunicazione.

ICHINO. Lasciamo che sia la commissione a decidere.

PICCINELLI. Non vorrei che la commissione, nella difficoltà e complessità della discussione, non tenesse conto di questo aspetto.

ICHINO. Forse l'onorevole Piccinelli leggendo il subemendamento che intendiamo presentare all'ultimo comma dell'emendamento Bonalumi potrebbe considerarlo sufficiente a fugare le sue preoccupazioni e qiundi potrebbe ritirare il suo subemendamento.

PICCINELLI. Penso che si potrebbero fondere i due emendamenti e dire che: La commissione regionale per l'impiego, con delibera motivata e tenendo conto delle caratteristiche del territorio (a mio giudizio sarebbe meglio usare l'espressione « nel caso di particolari difficoltà delle comunicazioni », che è più ampia) e con particolare riferimento alle esigenze della manodopera femminile...

ICHINO. Questo potrebbe creare maggiori difficoltà.

PICCINELLI. Ritiro il mio subemendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Francese, Belardi, Rosolen, Ichino, Furia e Zoppetti hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento Bonalumi:

Alla fine dell'ultimo comma aggiungere le parole: « tenuto conto delle caratteristiche del territorio e, con particolare riferimento alle esigenze della manodopera femminile, dello stato e della diffusione dei servizi pubblici sul territorio stesso ».

FERRARI MARTE. Il gruppo socialista è favorevole a questo subemendamento che si muove nella stessa direzione indicata dal subemendamento che noi avevamo presentato a proposito della mobilità per chiamata diretta nelle aziende in crisi e che, pur non avendo riscosso il consenso della maggioranza della Commissione, in realtà rientrava appieno nello spirito di questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Francese, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritira, in quanto assorbito, il proprio subemendamento all'ultimo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonalumi, interamente sostitutivo dell'articolo 26, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

A seguito di questa votazione sono preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 26.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

Le commissioni regionali per l'impiego, sulla base dei dati in loro possesso, o mediante apposite indagini, propongono l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità e di quelli che fruiscono del trattamento speciale di disoccupazione, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego in attività predeterminate. I lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongono l'avvio.

Nel quadro della programmazione regionale tali corsi hanno carattere prioritario anche ai fini dell'accesso al finanziamento del fondo sociale europeo. Ai lavoratori che frequentano i corsi e godono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale o speciale di disoccupazione non spetta alcun altro compenso o indennità a qualsiasi titolo.

Quando sia stata attivata la procedura di mobilità e non si sia verificato l'avviamento al lavoro, il lavoratore, al termine del periodo di integrazione salariale, e comunque non oltre il ventiquattresimo mese dal suo inizio, in virtù del mantenimento del rapporto di lavoro con l'azienda di appartenenza, rientra nell'azienda stessa con la possibilità di essere adibito anche a mansioni diverse da quelle da ultimo espletate, ma professionalmente ad esse equivalenti, salvo che l'azienda sia stata alienata o chiusa, o che sia in corso una procedura fallimentare.

Restano salve le procedure previste dagli accordi sindacali e le disposizioni di cui all'articolo 41 in materia di riduzione di personale. Per i lavoratori licenziati che si iscrivono entro 7 giorni dalla data di licenziamento nella lista ordinaria di collocamento o speciale di mobilità, il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale è considerato utile ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione nelle liste.

L'onorevole Bonalumi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: « fatta salva l'applicazione dell'articolo 17, secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164 ».

Al secondo comma, secondo e terzo rigo, sostituire le parole: « anche ai fini dell'accesso al finanziamento del fondo sociale europeo », *con le altre*: « ai fini dell'accesso al finanziamento del fondo sociale europeo e possono trovare copertura finanziaria, per la parte statale, nelle gestioni speciali previste dagli articoli 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ».

Alla fine del terzo comma aggiungere la seguente frase: « Qualora non esistano mansioni equivalenti il lavoratore può validamente accettare di essere adibito a mansioni inferiori quando sia intervenuto in questo senso un accordo sindacale ».

L'onorevole Napoletano ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: « Nel caso di comprovata impossibilità di assegnare il lavoratore a mansioni professionalmente equivalenti a quelle da ultimo espletate, l'imprenditore può momentaneamente adibire il lavoratore, con il suo consenso, a mansioni non professionalmente equivalenti alle ultime espletate, conservandogli il trattamento economico e normativo da lui in precedenza goduto e salvo il suo diritto ad essere restituito, appena possibile, alle sue originarie mansioni, o ad altre equivalenti ».

Sostituire l'ultimo comma con il seguente: « È vietato all'imprenditore far ricorso alle procedure di cui al titolo V, in materia di licenziamenti collettivi, per un periodo di 18 mesi dalla data di rientro nell'azienda dei lavoratori di cui al comma secondo, salve diverse disposizioni stabilite da accordi sindacali ».

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato inoltre il seguente emendamento: *Sostituire l'articolo 27 con il seguente:*

ART. 27.

Le commissioni regionali per l'impiego, sulla base dei dati in loro possesso, o mediante apposite indagini, propongono l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità e di quelli che fruiscono del trattamento speciale di disoccupazione, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego in attività predeterminate. I lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongono l'avvio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 17, 2° comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Nel quadro della programmazione regionale tali corsi hanno carattere prioritario ai fini dell'accesso al finanziamento del fondo sociale europeo e possono trovare copertura finanziaria, per la parte statale, nelle gestioni speciali previste dagli articoli 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Ai lavoratori che frequentano i corsi e godono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale o speciale di disoccupazione non spetta alcun altro compenso o indennità a qualsiasi titolo.

Quando sia stata attivata la procedura di mobilità e non si sia verificato l'avviamento al lavoro, il lavoratore, al termine del periodo di integrazione salariale, e comunque non oltre il ventiquattresimo mese dal suo inizio, in virtù del mantenimento del rapporto di lavoro con l'azienda di appartenenza, rientra nell'azienda stessa con la possibilità di essere adibito anche a mansioni diverse da quelle da ultimo espletate, ma professionalmente ad esse equivalenti, salvo che la azienda sia stata alienata o chiusa, o che sia in corso una procedura fallimentare.

Restano salve ulteriori procedure e clausole più favorevoli previste da accordi sindacali.

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 27: *Al primo comma sopprimere le ultime parole*: « fatta salva l'applicazione dell'articolo 17, secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164 », *e aggiungere le seguenti*: « Si applica il secondo comma dell'articolo 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164 ».

BONALUMI, *Relatore*. Sono favorevole.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ichino, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole Napoletano ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento Bonalumi: *Al terzo comma aggiungere dopo le parole*: « ad essa equivalenti », *le altre*: « senza alcuna diminuzione della retribuzione ».

Aggiungere il seguente comma: « È vietato all'imprenditore far ricorso alle procedure di cui al titolo V della presente legge, in materia di licenziamenti collettivi, per un periodo di 18 mesi dalla data di rientro nell'azienda dei lavoratori di cui al comma secondo, salvo diversamente previsto da accordi sindacali ».

NAPOLETANO. Il primo subemendamento è per garantire il rispetto dello statuto dei lavoratori, e ne raccomando pertanto l'approvazione. Ritiro invece il secondo subemendamento.

BONALUMI, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento Napoletano.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Napoletano accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Francese e Ichino hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento Bonalumi: « *Separare gli ultimi due commi in modo che vengano a costituire un articolo a sé stante (articolo 27*-bis), *recante la rubrica*: « Rientro del lavoratore in azienda in caso di esito negativo della procedura di mobilità ».

ICHINO. Questo emendamento si rende necessario in quanto l'articolo in questione comprende norme che disciplinano due cose molto diverse, i corsi di formazione organizzati dalle regioni e il rientro nell'azienda. Si tratta di fare due norme diverse per rendere più leggibile la legge.

BONALUMI, *Relatore*. Sono favorevole.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ichino accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento Bonalumi: *Inserire la rubrica*: « Corsi di riqualificazione professionale ».

ICHINO. Avendo approvato la divisione dell'articolo 27 in due, si rende necessario approvare la rubrica della prima parte.

BONALUMI, *Relatore*. Sono favorevole.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ichino, testé letto, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bonalumi, interamente sostitutivo dell'articolo 27, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Tutti gli altri emendamenti all'articolo 27 sono preclusi dall'esito della votazione testé fatta.

CRISTOFORI. Vorrei far presente ai colleghi che la seduta della I Commissione affari costituzionali è ancora in corso. Ammesso anche che in mattinata il parere sul progetto n. 2282 venga formulato, credo che i gruppi abbiano bisogno di un po' di tempo per esaminarlo.

Pertanto la nostra proposta è di proseguire domani mattina l'esame del disegno di legge n. 2282 e delle proposte di legge ad esso abbinate; per quanto riguarda il disegno di legge n. 670, il nostro gruppo oggi pomeriggio non potrebbe partecipare ad una eventuale seduta perché vi è una riunione del gruppo democristiano.

BELARDI MERLO. Il gruppo comunista era disponibile a lavorare anche oggi pomeriggio, ma prendiamo atto della comunicazione dell'onorevole Cristofori.

Ciò detto, desidero far presente ai colleghi l'opportunità di iscrivere al più presto all'ordine del giorno il decreto-legge sul collocamente nelle zone terremotate, anche per evitare che la nostra Commissione possa essere accusata di intralciare i lavori dell'aula.

PRESIDENTE. Domani mattina alle 9,30 proseguiremo l'esame del disegno di legge n. 670. Saranno altresì iscritti all'ordine del giorno il progetto n. 2282 ed il decreto-legge sul collocamento nelle zone terremotate.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO